

Assicurazione Multirischi per Imprese di Costruzioni

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
(DIP Danni)

HDI
ASSICURAZIONI

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "C.A.R. Costruttori"

Documento realizzato il 01/10/2018

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è? È un contratto di assicurazione multi garanzia dedicato alle imprese di costruzioni per assicurare le opere commissionate da soggetti privati. A titolo esemplificativo sono assicurabili opere di edilizia residenziale, stradali, reti distributive e copre i danni materiali e diretti che un'opera può subire durante la fase di costruzione, dal momento in cui il materiale per costruire viene scaricato in cantiere fino al collaudo dell'opera stessa.



Che cosa è assicurato?

Sono assicurabili due diverse sezioni di assicurazione: SEZIONE I "DANNI ALLE COSE" e SEZIONE II "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI".

In particolare, sono assicurati i danni materiali e diretti dovuti a:

- ✓ **INCENDIO** ed anche altri eventi quali l'azione del fulmine, scoppio e/o esplosione, fumo, gas, vapori, caduta di oggetti volanti;
- ✓ **EVENTI NATURALI E ATMOSFERICI** quali pioggia, neve, grandine, trombe d'aria, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate;
- ✓ **ERRORE UMANO**
- ✓ **INCIDENTI DI CANTIERE**
- ✓ I danni arrecati accidentalmente a terzi, cioè la **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)** in conseguenza di un fatto accidentale connesso con la costruzione delle opere

La somma assicurata deve corrispondere all'inizio dei lavori a tutti i costi di:

- lavori a corpo;
- lavori a misura;
- prestazioni a consuntivo;
- lavori in economia;
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione

Per la valutazione del rischio e l'emissione della polizza il Contraente è obbligato a fornire dettagliatamente informazioni riguardanti gli esecutori e la modalità di esecuzione dei lavori, la natura delle opere e le caratteristiche geologiche e morfologiche delle zone di ubicazione del rischio.



Che cosa non è assicurato?

- X **Delimitazione temporale dei rischi**
HDI non è obbligata per i danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che derivino da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione
- X **Onere della prova**
In tutti i casi in cui HDI rileva la non indennizzabilità o non risarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento.
- X **Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni**
Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.



Ci sono limiti di copertura?

Per tutte le Sezioni di Polizza sono sempre esclusi i danni

- ! cagionati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- ! verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse nonché di atti di terrorismo o sabotaggio;
- ! verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata o meno), insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ! verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- ! derivati da polvere;
- ! da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.



Dove vale la copertura?



L'assicurazione è valida per i danni che avvengano in fabbricati posti nel Territorio nazionale (cioè il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino).



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, così come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1919 del Codice Civile e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato, così come previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa nei tuoi confronti per i danni pagati a terzi danneggiati.

Queste dichiarazioni hanno "valore essenziale" e costituiscono il presupposto per la validità ed efficacia del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene in unica soluzione in via anticipata per l'intera durata contrattuale.

Il premio è calcolato applicando un tasso variabile in funzione della tipologia e durata dei lavori, del valore delle opere e delle eventuali garanzie aggiuntive richieste.

Il "premio minimo annuo" della polizza non può essere inferiore a € 250,00.

Il premio deve essere pagato all'intermediario (Agenzia, Broker) che emette o rilascia la polizza, oppure direttamente alla Direzione di HDI.

Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, con la clausola di non trasferibilità, intestati alla Società oppure all'Intermediario Assicurativo;
- bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all'Intermediario Assicurativo;
- bancomat o carta di credito/debito, se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro in contanti nei limiti consentiti dalle norme vigenti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento; *in ogni caso decorrerà non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere.*

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza e comunque alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto per l'esecuzione delle opere.

In ogni caso cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;*
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione di lavori;*
- c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.*



Come posso disdire la polizza?

In caso di sinistro, sia il Contraente, *se riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis del codice civile*, che HDI hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte della Compagnia.

Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte di HDI ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

In caso di recesso a seguito di sinistro HDI provvede al rimborso del premio, al netto delle imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso per il periodo di rischio non corso.

Le condizioni di polizza non prevedono per il Contraente il diritto di recedere dal contratto a seguito di ripensamento entro un determinato termine dalla stipula ad eccezione delle polizze connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo per le quali il Contraente ha il diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (art. 29 del DL 24 gennaio 2012 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.27) o anche in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo.